

COMUNE DI  
SAN VALENTINO TORIO  
Provincia di SALERNO

Testo coordinato di  
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER  
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  
E  
LAVORI IN ECONOMIA

# TITOLO I

## **AMBITO di APPLICAZIONE**

### **Articolo 1**

#### ***Ambito di applicazione, oggetto e finalità***

Il presente regolamento definisce e disciplina le modalità per l'effettuazione delle spese in economia de: lavori delle forniture ed i servizi ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs 163 *del 12* aprite 2006, D.P.R. e successive modificazioni apportate dalla legge 106/2011 e dalla L.35/2012.

Il ricorso agli interventi in economia e ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, ance in forma cumulativa, nei bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

Possono essere affidati ed eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 25 tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente In maniera certa e definita e per quanto previsto dall'Art. 125 del DLgs 163/2006 aggiorna alla legge 106/2011 e 35 /2012.

Qualora gli interventi siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare seconde le forme ordinane, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta dei contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs 163/2006 *Aggiornato dalla legge 106/2011 e 35/2012 nonché dal regolamento attuativo ed esecutivo n. 207/2010 e per quanto indicato dalla L.R. 307 e suo Regolamento n. 7/2010.*

### **Articolo 2**

#### ***Modalità di esecuzione degli intendenti in economie***

L' esecuzione degli interventi in economia può avvenire mediante:

- a amministrazione diretta;
- b procedura di cottimo fiduciario;
- c in forma mista, parte in amministrazione diretta parte in cottimo.

Nell'Amministrazione diretta gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale *proprio* dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione dei Responsabile dei procedimento senza l'intervento di alcun imprenditore.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000 (art. 125 c.5 secondo periodo dei Codice;.

Le forniture ed i servizi possono essere assunti in economia fino ad un massimo di € 211.000,00 (art. 25 e. 9 del Codice.

Nel cottimo fiduciario gli interventi sono affidati tramite procedura negoziata.

I lavori affidati tramite cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a € 200.000 (art.; 25 c 5 dei Codice) previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici come meglio specificato all'art. 25 c.8 dei Codice dei contratti pubblici.

Gli importi indicati nei presente articolo non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive o proroghe , appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extra contrattuale ad eccezione del caso in cui i lavori, servizi o forniture siano effettuati con il sistema del contratto aperto. In questo caso l'appaltatore dovrà assoggettarsi all'esecuzione di ulteriori prestazioni, fino ai limite consentito dall'art 13 del Regolamento e solo nel caso in cui l'appalto non superi il limite di tempo indicato nei contratto originale sottoscritto dal l'appaltatore.

### **Articolo 3**

#### **Limiti di importo e divieti di frazionamento e modalità di affidamento**

Le procedure per l'esecuzione di lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino ai limiti previsti dall'articolo 125 del Codice, salvo ulteriori limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono tutti IVA esclusa.

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento. Nessun lavoro, fornitura o servizio può essere frazionato artificialmente al fine ricondurre l'esecuzione dei lavori alle regole del presente regolamento.

Non sono considerati frazionamenti artificiali:

- a) Le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente nel Piano delle Opere Pubbliche dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione, per ciascun settore dell'Amministrazione;
- b) Le suddivisioni derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
- c) l'esecuzione di interventi in economia in cui l'impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi;
- d) Quando le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate le une dalle altre;
- e) Gli affidamenti di interventi che comprendano contemporaneamente lavori, forniture e servizi (detti anche interventi misti), separatamente a contraenti qualificati in ciascuno settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di intervento;

I lavori in economia possono essere eseguiti fino ai seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- 1) amministrazione diretta (come definita all'art. 2) importo massimo di affidamento fino a € 50.000 complessivi (art 125 c.5 del Codice);
- 2) importo massimo fino a € 40.000 tramite affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento (art.125 c. 8 del Codice);
- 3) Cottimo fiduciario importo massimo di affidamento fino a € 200.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici.  
Importo massimo fino a € 100.000. Per manutenzioni di opere o impianti (art. 125 c.6 del Codice) previa consultazione di almeno 5 operatori economici

I servizi e le forniture in economia possono essere eseguiti fino ai seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- 1) Affidamento diretto:  
importo massimo di affidamento fino a € 40.000 ;
- 2) Cottimo fiduciario da € 20.000 fino a € 211.000 nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

## **TITOLO II**

### **INTERVENTI ORDINARI**

#### **Articolo 4**

##### **Lavori in economia**

Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e **non** sia possibile od opportuno realizzarne con le forme e le procedure di evidenza

pubblica (Articolo 125 c.6 del Codice) previste in via ordinaria per l'appalto di lavori ; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo **ma** non esaustivo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate.
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti per inconvenienti causali da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali.
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione.
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica
- manutenzione di opere o di impianti.

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune.

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) i lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità.

f) il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

g) lavori da eseguire d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale.

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

*i) iscrizione in catasto dei beni acquisiti al patrimonio comunale o realizzati dall'ente.*

Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere od impianti, per un importo non superiore a € 100.000 salvo eventi imprevedibili; rientrano in questa fattispecie a titolo indicativo i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di sale ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali.

b) sfalcio e pulizia dei fossi di guardia e scolo acque meteoriche e pulizia fognature interrato: lavori di conservazione, manutenzione adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze.

c) lavori di conservazione manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge e per contratto, le spese sono poste a carico del locatario.

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori.

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini.

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco:

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art.3, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni I forniti o alla prestazione di servizi.

Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da situazioni che non sia possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

## **Articolo 5**

### ***Forniture in economia***

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o comunque, a carico del Comune in ragione nonché di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere.

d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale.

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi *nonché carburanti*.

f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per dipendenti.

g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto,

i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale, li) combustibile per il riscaldamento di immobili.

l) fornitura e consumi di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi.

o) sale, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali,

p) coppe, trofei, medaglie, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

r) acquisto di contrassegni legati, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949; in forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturale anche extraterritoriali anche in via indiretta sotto forma di contributi;

t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma lettera a), a titolo indicativo ma non esaustive, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil. apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici; hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e fumati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica/, apparecchi di videosorveglianza

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'an. 3. le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori.

## **Articolo 6**

### ***Servizi in economia***

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, comprese l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere. compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale ;
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government. di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie,
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica,
- j) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione o studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari.
- m) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, (biografia, modellazione, aerofotogrammetria. servizi di traduzione, copia e trascrizione.
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature. e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152.
- o) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili adolescenti per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione, compresi : servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mensa, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuate;
- q) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- s) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- u) servizi di trasporto scolastico o noleggio scuolabus e assunzione autisti.

Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili ad «Altri servizi», in allegato al Codice.

- a) nolo, affitto e altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'art. 29 delle disposizioni speciali per i servizi legali, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'art. 30 delle disposizioni speciali per i servizi tecnici, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

Possono altresì essere eseguiti in economia con il limite di cui all'art. 3. le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da situazioni che non sia possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

### **TITOLO III PROCEDIMENTO**

#### **Articolo 7**

##### ***Responsabile, del servizio e responsabile del procedimento***

Il Responsabile del Procedimento, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia previste dal presente Regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, fermo restando che gli atti a rilevanza esterna rimangono a carico del Dirigente competente.

Nei casi di esigenze imprevedute che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente formulare nei confronti della Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti.

Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto o in capo al dirigente.

#### **Articolo 8**

##### ***Interventi in economia mediante amministrazione duello***

Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo « regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio di: mezzi necessari per la realizzazione dell'opera

La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasponibili necessari, e conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili

## Articolo 9

### ***interventi eseguiti per cottimo fiduciario;***

Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del procedimento richiede almeno 5 (cinque) preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) L'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, dei beni, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento.
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento,
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli di condizioni e capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il responsabile del procedimento dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi: i precetti di cui devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, dei beni o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a €100.000;

c) quando si tratti di interventi connessi ad urgenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a € 100.000:

## Articolo 10

### ***Atti della procedura***

La lettera di invito, oltre che tramite il servizio postale, può essere inoltrata anche via telefax e posta elettronica. Nel caso di somma urgenza l'invito può essere fatto a mezzo telefono e, in tal caso è confermato in forma scritta entro il giorno successivo.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predisponde un foglio di condizioni e capitolato d'onere ai



quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati

Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia a modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Ogni volta **che** ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito

Articolo 11 :

### ***Scelta del concorrente***

La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1 lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario e a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione, con la stessa determinazione e assunto l'impegno di spesa

### **Articolo 12**

#### ***Offerta economicamente più vantaggiosa***

Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con Listini prezzi o simili).

Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento. Il tutto esplicitato dall'apposita commissione giudicatrice individuata con apposito atto dirigenziale ai sensi del dlgs 163/2006 e s.m.i.

Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del procedimento deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento. Ove non sia possibile, il responsabile del procedimento è affiancato da professionisti esterni o da tecnici di altri enti, da retribuire con gettone di presenza da determinarsi di volta in volta.

### **Articolo 13**

#### ***Contratti aperti***

Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le modalità delle singole ordinazioni sono determinate dal singolo contratto capitolato o foglio di patti e condizioni.

Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento;

In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti con offerta economicamente più vantaggiosa, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile del procedimento, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

In caso di Lavori pubblici gli ampliamenti contrattuali, *nei limiti di cui al dlgs 163/2006 e s.m. ed i.*, di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva

Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

#### Articolo 14

##### ***Mezzi Ut lincia***

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

#### Articolo 15

##### ***Subappalto***

E' vietato il subappalto degli "interventi" se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltanti, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente e alle condizioni previste dall'art. 118 del Codice dei contratti.

#### Articolo 16

##### ***Modalità di conclusioni dei contratti***

La forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti sotto forma di:

- 1) **forma pubblica amministrativa** (atto pubblico o scrittura privata autenticata) quando è previsto l'intervento del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante;
- 2) **scrittura privata**. contratti di interventi fino all'importo di € ~~20.000~~ 40.000 per servizi, forniture e per lavori. Si perfezionano con l'acquisizione agli atti di lettera d'offerta e/o preventivo sottoscritta dalle parti, debitamente datata e protocollata o per sottoscrizione dell'eventuale capitolato d'onori e della determina di aggiudicazione. I contratti di "interventi" ricompresi tra €20.000 per servizi, forniture e ~~€40.000~~ e per lavori fino a € 100.000 vengono stipulati a cura del servizio competente mediante scrittura privata, con atto bilaterale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'impresa assegnataria, senza obbligo di iscrizione nel registro di Repertorio del Comune da effettuarsi in caso d'uso.

I contratti di "interventi" di importo superiore ad € 100.000 fino alle soglie previste dall'art. 125 del Codice vengono stipulati con scrittura privata autenticata per atto dell'ufficiate rogante (Segretario Generale) a cura del servizio contratti, con obbligo di iscrizione al Repertorio dei Comuni e di registrazione al competente Ufficio Registro dell'Agenzia per le Entrate. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'impresa aggiudicataria, i contratti di "interventi" che riguardano l'esecuzione di lavori o servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi dei D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i., e quant'altro previsto dalle normative fiscali e previdenziali e stipulati dal RUP competente l'impresa affidataria dei lavori forniture e servizi.

I contratti devono comunque contenere i seguenti elementi:

- a- l'oggetto della prestazione;
- b- i prezzi concordati;
- c- le condizioni di esecuzione;
- d- il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura o la durata dei servizi;
- e- le modalità di pagamento;
- f- le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento dei cottimista

## **Articolo 17**

### ***Inadempimenti***

La disciplina relativa alle inadempienze nell'esecuzione dell'intervento in economia è prevista dal relativo contratto, dal capitolato o dal foglio di patti e condizioni

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

## **Articolo 18**

### ***Interventi affidati in economia per cottimo***

I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- A) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla intimazione del lavoro ordinato.
- B) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante, le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- C) in forma mista tra quanto previsto alla lettera A) e quanto previsto alla lettera B), anche con riferimento a prezzario listini individuati preventivamente.

Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

## **Articolo 19**

### ***Garanzie***

L'Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura dei lavori, può prevedere la costituzione di garanzia provvisoria all'atto di richiesta di presentazione del preventivo (art. 75 del "Codice").

Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a € 40.000 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Per l'esecuzione di interventi di importo pari o superiore ad £ 40.000 l'impresa deve prestare le garanzie di cui all'art. 113 del Codice (cauzione definitiva e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziaria, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa è svolta tramite l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio, Enti Previdenziali, ecc.).

Nel caso in cui il pagamento avvenga in un'unica soluzione al termine delle prestazioni la ditta può essere esentata dalla presentazione della cauzione. Tale clausola va esplicitata nell'atto di affidamento, ovvero nel contratto.

## **Articolo 20**

### ***Revisione prezzi***

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, come previsto dal DM del 11/12/1978.

## **Articolo 21**

### ***Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta***

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i costi previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura,
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria

## **Articolo 22**

### ***Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo***

I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento o se nominati dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nei capitolati; d'oneri o nei contratti, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa.
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati,
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati.
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesse nel corso del contratto,
- l) di certificazione di regolarità contributiva e fiscale.

### **Articolo 23**

#### ***Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variarne o suppletive***

Per quanto non disposto dal presente regolamento qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

### **Articolo 24**

#### ***Garanzie***

L'Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura delle forniture o dei servizi, può prevedere la costituzione di garanzia provvisoria all'atto di richiesta di presentazione del preventivo (art. 75 del "Codice").

Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino a € 40.000 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 l'impresa deve prestare le garanzie di cui all'art. 113 del "Codice" (cauzione definitiva e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa è svolta tramite l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio, Enti Previdenziali, ecc.).

Nel caso in cui il pagamento avvenga in un'unica soluzione al termine delle prestazioni la ditta può essere esentata dalla presentazione della cauzione tale clausola va esplicitata nell'atto di affidamento, ovvero nel contratto *e/o scrittura privata*.

### **Articolo 25**

#### ***Ordinazione e liquidazione di torni iure e servizi***

Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del procedimento, mediante ordine scritto. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA.
- c) tutti i riferimenti contrattuali e contabili.
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

Il responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a.1) i riferimenti all'anno di ordinazione;
- b.1) il proprio nulla osta alla liquidazione:

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

#### **Articolo 26**

##### ***Interventi d'urgenza***

Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati motivi dello stato di urgenza le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza .

Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'art.7 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza, esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

#### **Articolo 27**

##### ***Lavori di somma urgenza***

Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dai verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi e prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo: qualora l'affidatario non accerti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato

Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 15 (quindici) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

Qualora i lavori di cui al comma 1. non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

Ai sensi e per gli effetti dei disposto dell'articolo 191 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

## **Articolo 28**

### ***Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionali con categoria protette***

Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 comma 1 della legge citata.

Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

## **Articolo 29**

### ***Disposizioni speciali per : servizi legali***

I servizi legali con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 100.000; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

In deroga alla competenza del responsabile del procedimento, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta Comunale.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) ai prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica e giuridico - amministrativa;
- e) altri, servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali la professionalità dei servizi interni stano assenti o insufficienti.

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'anno di affidamento.

## **Articolo 30**

### ***Disposizioni speciali per i servizi tecnici***

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112. Commi 1 e 5, del Codice.

c) le attività di supporto ai responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, c. 7 del Codice;  
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);  
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 11 ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di impone inferiore a € 40.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto individuata dai responsabile del procedimento.

I servizi tecnici di cui al comma lett. a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000 sono affidati anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ari almeno 5 (cinque) soggetti idonei in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dello incarico.
- 2) ribasso sui prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a litolo di penale (riduzione dei corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario.
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di umili, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle letterà di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta prova orale o test standardizzati.
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne ai Comune o ad altre risorse messe a disposizione dai Comune;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della letterà a). In caso di sorteggio trovano applicazione i criteri mimmi di rotazione di cui ai comma 5.

Il responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000;
- b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento e danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all' Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.



I servizi di cui ai comma 1 lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.

I servizi di cui ai comma 1 lettere e) ed f):

- a) di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 211.000 sono disciplinati dall'articolo 24 del Codice;
- b) di importo pari o superiore a € 211.000 sono disciplinati dalla parte II Titolo I del Codice.

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 31**

#### ***Verifica e collaudo***

Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione, per interventi di importo fino a € 100.000, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a € 40.000 ed è sostituito dai nulla osta alla liquidazione di cui agli artt. 22 e 25

### **Articolo 32**

*Per quanto non indicato si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgvo 167/06 e s.m.i. e suo Regolamento attuativo n. 207/2010 e s.m.i. nonché L.R. il 03/2007 e suo Regolamento attuativo n. 07/2010 s.m.i.*

### **Articolo 33**

#### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo; alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.